



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI”

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell'Istituto.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e del D.P.C.M. 9 aprile 2001, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci".

Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.

Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo è esente da imposta.

Articolo 2 – risorse finanziarie.

L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti dello stanziamento previsto all'apposito capitolo del Bilancio di previsione annuale.

Il corrispettivo orario della prestazione richiesta è determinato di volta in volta dal Bando di selezione, la cui approvazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Il corrispettivo totale riconosciuto allo studente dovrà rientrare nel limite di € 3.500,00 annui, ai sensi del D.L. 29 marzo 2012, n. 68, Art. 11, comma 3.

Articolo 3 – forme di collaborazione

I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, amministrazione, sorveglianza, archivio, fotocoproduzione, informatica, ecc.; essi non possono comportare responsabilità amministrativa e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale docente e tecnico-amministrativo.

Articolo 4 – Requisiti delle candidature.

Possono avanzare domanda di prestazione collaborativa gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- studenti che abbiano compiuto la maggiore età;
- studenti in possesso di diploma di scuola media superiore;
- studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello
- studenti iscritti ai corsi medio e superiore del Vecchio Ordinamento
- studenti che, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, non abbiano instaurato con terzi un rapporto di lavoro subordinato;
- studenti che non stiano usufruendo, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.

Articolo 5 – Luogo e durata della collaborazione

Ogni rapporto di collaborazione non potrà superare il limite massimo di 200 ore per anno solare.

Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione, dovranno svolgersi all'interno dell'ISSM "Rinaldo Franci" o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.

Art. 6 – Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione.

I servizi resi dall'Istituto nei quali possono essere previste forme di collaborazione degli studenti sono individuati, nel corso dell'anno e previo accertamento delle risorse disponibili alla copertura delle spese, dal Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione del Consiglio Accademico.

Il bando di concorso, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà contenere l'indicazione delle attività per le quali sono previste le forme di collaborazione degli studenti, i requisiti richiesti ai candidati per lo svolgimento della collaborazione nonché le norme e i termini di presentazione delle domande da parte dei medesimi.

Ai candidati potrà essere richiesto di sostenere una prova di idoneità rivolta all'accertamento dei requisiti di cui al punto precedente.

L'esame delle candidature e le eventuali prove di idoneità saranno affidate a commissioni di volta in volta individuate e nominate con decreto del Direttore o determinazione del Direttore Amministrativo.

Al termine dell'esame delle candidature e dei requisiti, nonché delle eventuali prove di idoneità, sarà pubblicata una graduatoria finale di merito. In caso di pari merito fra due o più candidati si procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri:

- curriculum scolastico relativo agli studi fatti presso l'ISSM "Rinaldo Franci";
- condizione economica del candidato (indicatore di riferimento ISEE).

Art. 7 - Lettera di incarico

L'assegnazione degli incarichi verrà effettuata con lettera di incarico, sulla base della graduatoria di cui all'art. 6 comma 5. Nella lettera di incarico saranno indicati:

- la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
- il tipo di attività;
- il numero di ore assegnate;
- il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
- una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
- l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del D.L. 29 marzo 2012, n. 68, Art. 11, comma 2;
- l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello del reddito delle persone fisiche;
- l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
- il nominativo del responsabile della struttura presso la quale viene svolta l'attività.

La lettera di incarico sarà sottoscritta dal Direttore e firmata per accettazione dallo studente incaricato.

Art. 8 - Esecuzione dell'incarico e pagamento del corrispettivo.

Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo quanto stabilito dalla lettera di incarico, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso la quale viene svolta l'attività. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito registro, controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale viene svolta l'attività.

Lo studente destinatario dell'incarico che non prende servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio civile, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dal Direttore dell'Istituto, sarà sollevato dall'incarico.

Lo studente che avesse preso servizio e rinunciasse, dandone un preavviso di almeno 15 giorni, per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte.

Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione., in presenza della valutazione del lavoro svolto redatta dal responsabile della struttura presso la quale viene svolta l'attività.

Art. 9 – Compiti del Responsabile della struttura.

Al responsabile della struttura presso la quale viene svolta l'attività di collaborazione viene fatto carico:

- del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali dello studente definiti nell'atto amministrativo – lettera di incarico;
- della valutazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge 390/1991 dell'attività svolta e dell'efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2014.